



TOGA LECCHESE

QUADRIMESTRALE EDITO DALL'ORDINE AVVOCATI DI LECCO

Anno XXX - N. 1/2020





La collaborazione con Toga Lecchese è aperta a tutti gli operatori del diritto che intendano inviare saggi, interventi, provvedimenti giudiziari, note a sentenza e cronache di vita forense.

Gli articoli, le note, le osservazioni – firmati o siglati – esprimono unicamente l'opinione del loro autore.

SOMMARIO

Il Direttore	"	3
La riforma della prescrizione: soluzioni moderne..... di problemi antichi	"	4
Prescrizione e dintorni (L. N. 3/2019)	"	5
Avvocato: mi dia una mano!.....	"	8
La giustizia disciplinare degli avvocati.....	"	9
Intervista all'avv. Nicola Brenna.....	"	10
Nozione di "sinistro" nell'assicurazione R.C..... e modello Claims Made	"	11
Stalking condominiale aggravato.....	"	13
Gatto animale perfetto (o quasi).....	"	14
La Cassazione nella Deontologia	"	15
Ricordo di un grande penalista: Giuseppe Frigo	"	18
Cuius commoda eius et incommoda	"	20
Philosophical Football	"	21
Cerco / offro.....	"	21
In giro per mostre.....	"	22

TOGA LECCHESE

Fondatore e Direttore Responsabile
RENATO COGLIATI

Stampa:
LA NUOVA POLIGRAFICA DI MILANI ISIDORO
CALOLZIOCORTE (LC)

Autorizzazione n. 2/91 del tribunale di Lecco



Questo periodico è associato
all'Unione Stampa Periodica Italiana

Il Direttore

Siamo vicini al compimento del trentennale di questa nostra rivista.

Toga Lecchese è, a ragione, considerata un unicum nel panorama nazionale della carta stampata forense.

Unicum siccome interamente confezionata all'interno del foro lecchese, senza beneficiare di appalti esterni ad editrici titolate.

Unicum anche e soprattutto in relazione alla sua longevità ed allo spirito di collaborazione e servizio di chi ha garantito nei decenni la sua uscita.

L'Editore, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ritengo con iniziative tangibili, commemorerà nei prossimi mesi la ricorrenza.

Da parte nostra ricorderemo in termini significativi l'anniversario nel prossimo numero.

Con questo numero avrete notato che la tipografia stampatrice non è più quella degli scorsi anni; anche ciò può essere di stimolo.

RENATO COGLIATI



La riforma della prescrizione: soluzioni moderne di problemi antichi

1. La recente entrata in vigore (1 gennaio 2020) della legge 9 gennaio 2019 n. 3, recante "Misure per il contrasto dei reati contro la Pubblica Amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" ha suscitato vivaci polemiche -ed è destinata a suscitare molte altre- segnatamente in relazione all'anticipazione, contenuta nella norma in commento, del dies ad quem del termine di prescrizione del reato, individuandolo nel momento in cui interviene la sentenza che definisce il primo grado di giudizio.
Dal 1.1.2020, infatti, per i reati commessi da tale data, il decorrere della prescrizione è bloccato dopo la sentenza (sia essa di condanna o di assoluzione) di primo grado (o dopo il decreto penale di condanna) fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio (o di irrevocabilità del decreto penale di condanna).
2. Il differimento dell'entrata in vigore della legge di un anno rispetto alla sua approvazione è stato espressamente motivato dalla necessità che l'introduzione della norma sulla prescrizione non costituisse un intervento isolato, ma fosse ricompreso in una generale riforma del processo penale e che le conseguenze -molto rilevanti- dell'intervento legislativo non si ponessero in frontale contrasto con i principi dettati dall'art. 111 della Costituzione in tema di "ragionevole durata del processo".
3. In assenza di una organica riorganizzazione del sistema processuale, ci si è interrogati su quali debbano essere gli interventi urgenti, idonei a rendere meno invasive, sull'intero sistema, le conseguenze della riforma sulla prescrizione.
Fra questi, merita attenzione, non foss'altro che per la autorevolezza del suo propugnatore, il magistrato Piercamillo Davigo, la proposta di sottoporre l'impugnazione avverso la decisione sfavorevole in primo grado non più al giudice superiore, quale manifestazione dell'effetto devolutivo dell'appello, bensì al giudice inferiore, cui affidare una valutazione preventiva del gravame, con espresse finalità deflattive, idonee a garantire una più celere definizione dei giudizi.
4. Tale soluzione, a ben vedere, non costituisce una novità nella storia del nostro sistema processuale: un'analoga disciplina, che affidava al giudice a quo l'esame della impugnazione, era già stata introdotta nel sistema della cognitio extra ordinem, la forma processuale applicabile alla soluzione delle liti nel diritto del Tardo Impero Romano.
Fu, infatti, proprio nei secoli IV e V dopo la nascita di Cristo che i complessi problemi che affliggevano l'impero romano e i gravosi compiti che incombevano sugli imperatori, indussero la cancelleria imperiale ad emettere una serie di provvedimenti urgenti anche nel settore processuale, dettati da esigenze contingenti, rappresentate dalla pressione dei barbari alle frontiere e dalla necessità di denaro per l'approvvigionamento dei soldati.
5. Spicca, in particolare, la minuziosa legislazione che affidava al giudice di primo grado, in caso di impugnazione da parte del soccombente, la redazione di un parere (opinio) sul gravame, che avrebbe dovuto incidere sulla sentenza appena pronunciata dallo stesso giudice.
Non occorre redigere un resoconto analitico dei singoli processi, per avvedersi del fatto che il diritto romano registrò, all'epoca, la reiezione della quasi totalità degli appelli, la cui celebrazione avrebbe aggravato i compiti dell'amministrazione, afflitta da altre impellenti incombenze.
Altrettanto inutile precisare che le motivazioni dei funzionari imperiali, che fondavano la declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni, non attenevano affatto ai profili giuridici sottesi al caso concreto, ma si allineavano alle direttive ricevute, in via preventiva, dal sovrano.
6. L'attuale discussione sul tema della prescrizione impone di riflettere con attenzione su una scelta legislativa, come quella in commento, destinata -nei fatti- ad abolire i gradi di giurisdizione, soprattutto se dettata, come nel mondo romano, non già da approfondite riflessioni sistematiche, ma dalla necessità di risolvere i problemi contingenti: anche nell'attuale tempe delle polemiche, uno sguardo al diritto degli antichi offrirebbe spunti di riflessione per evitare errori di valutazione, destinati a confliggere con l'art. 111, posto a salvaguardia del "giusto processo" e, per quanto specialmente rileva, del giudice "terzo e imparziale".

Legge 3/2019: Prescrizione e Dintorni

Non so, quando leggerete queste brevi considerazioni, quale sarà la situazione del travagliato istituto della prescrizione penale, così come delineato nell'art.1 della L.9 gennaio 2019 n.3, né intendo, qui, effettuare una arida ed ennesima esegesi della nuova formulazione dell'art.159 C.P., né mi accodo alla demoralizzante bagarre politico-giuridica che mortifica l'approccio intelligente e competente alla vexata quaestio.

So, però, che quello della prescrizione è un istituto destinato a non trovare pace, in quanto emblema di quel relativismo valutativo che, a dispetto di tutti i più ambiziosi velleitarismi, regna sovrano nel mondo (non solo) penale, sconfiggendo qualsiasi perentoria oggettività.

Con geniale superlativo lirismo si è finanche affermato che <<.....Chi abbia ad avvicinarsi allo studio della prescrizione non riesce probabilmente a farlo senza provare un iniziale senso di smarrimento cui è destinata ad avvicinarsi, nel prosieguo, sempreché le forze reggano, una misurata ebbrezza d'altitudine. E alla fine, poi, se pure le energie mentali a disposizione si avvertono insufficienti a sostenere lo sforzo, soccorre comunque la consolante certezza di non stare ad avventurarsi per lidi inospitali, ma per una terra che tante volte ha mostrato nel tempo, inesausta capacità d'accoglimento d'ogni straniero, col suo personale fardello di sentimenti, idee, diversità e, naturalmente, debolezze.>> (Del Signore-Contributo alla teoria della prescrizione-Padova 2004 pag.14).

Il diritto penale, con i correlati istituti procedurali, non è una realtà asettica, iperurania, ma una realtà che si nutre della carne palpitante di una umanità in continua, estenuante evoluzione; un'umanità costantemente divoratrice del proprio passato e generatrice di un sempre nuovo futuro; una realtà sospinta ad inseguire traguardi che, una volta raggiunti, si rivelano inesorabilmente contingenti e poi inadeguati e la costringono verso altri ...lidi..., in un moto perpetuo, all'apparenza vacuo e disperante come la pena di Sisifo.

Soltanto il razionalismo, estremamente astratto(seppure storicamente comprensibile nella sua genesi e non privo di interessanti contenuti speculativi), della visione kelseniana, a sua volta figlia di quelle costruzioni metafisiche kantiana, hegeliana e di altri "pensatori" i quali hanno presuntuosamente coltivato l'ingenuo quanto arrogante esercizio di spiegare l'inspiegabile e dare forma visibile all'invisibile, ha potuto immaginare la realizzabilità di un diritto "puro", indifferente ai rivolgimenti socio-culturali e punto di riferimento immutabile di principi e di valori validi per qualsiasi rotta giudiziaria.

Basterebbe già questo incipit, per mostrare come la regolamentazione della prescrizione penale non meriti "guerre di religione", né battaglie campali della avvocatura con richiami escatologici al "crollo" dei valori, alla aggressione di "principi fondamentali", di "diritti inalienabili" in realtà fondati su un'etica giuridica e giudiziaria che, di fatto, appare frutto altalenante di quel modello culturale illuministico e giuspositivistico che, con alterne vicende, si è contrapposto alla concezione giusnaturalistica.

Ma stracciarsi le vesti dinanzi alla cervellotica (su questo non c'è dubbio) e incostituzionale previsione della L.9 gennaio 2019 n.3 concernente l'istituto della "sospensione" del corso della prescrizione, risulta anche incongruo: sarebbe come se su un bastimento che sta affondando, ci si preoccupasse di sistemare l'impianto tv.

Come si fa a gridare allo scandalo, a salire sulle barricate dinanzi alla pure stupefacente disposizione della L.3/2019, quando essa non rappresenta che un frammento, nemmeno il più importante, di un sistema che, nel suo inesorabile malfunzionamento, costituisce un insulto ai diritti fondamentali della collettività, rappresenta una patetica parodia di ciò che dovrebbe essere un "mondo giustizia" appena decente per la cui negazione, per essa sì, sarebbe doverosa (ma da anni e non da oggi) una sollevazione generale che non c'è! Quando, al di là del vulnus che la L.3/2019 provocherebbe ad alcuni cittadini-imputati o persone offese la "nuova" sospensione della prescrizione, la società intera vive quotidianamente, direttamente o indirettamente, la inqualificabile condizione di un sistema giudiziario il cui farraginoso ingranaggio determina un incedere incompatibile con il fine che sarebbe tenuto a conseguire e non è in grado di tutelare decentemente nessuno, mortificando i cittadini cui sottrae il diritto forse più importante per avere dignità di "persona": quello alla giustizia!

Non esiste la "prescrizione perfetta" e, soprattutto, non esiste una regolamentazione dell'incedere prescrizionale avulso dal



corpo processuale e sostanziale complessivo di riferimento: ogni modello prescizionale sarà tanto più condivisibile quanto più costituirà espressione e momento particolare di questo "corpo", a sua volta espressione della realtà sociale di riferimento, con i suoi addentellati morali, con le categorie giuridiche elaborate attraverso le maturate esperienze, con le sensibilità prevalenti, le culture assorbite e, tutto ciò, alla luce degli obiettivi prescelti.

La controprova di questo semplice assunto emerge, indubitabile, dalla constatazione che, anche in ambito(non solo) europeo, in modelli processuali generati da collettività nazionali storicamente e culturalmente vicine alla nostra, la "prescrizione del reato", espressione a mio avviso impropria(con tutto il rispetto per le contrarie considerazioni di Alfredo Rocco, io ritengo più concettualmente corretta la definizione del suo predecessore, Giuseppe Zanardelli, il quale si riferiva alla prescrizione della "azione" e non del "reato": infatti ciò che si "prescrive" non è il "reato" che, per essere considerato tale, presupporrebbe un evento non solo materialmente "consumato", ma anche già definitivamente accertato e qualificato-altrimenti come si potrebbe qualificarlo "reato"?- ,bensì la "azione penale" volta, per l'appunto, ad accertarne la sussistenza e le responsabilità), è caratterizzata da contenuti applicativi assolutamente disomogenei.

Certo:" sospendere" il decorso della prescrizione dopo la pronuncia della sentenza di primo grado fino alla definitività decisionale, appare scelta davvero insostenibile sul piano di plurimi principi costituzionali (art.24,111, alcuni evocano anche il contrasto con l'art.3, sotto il profilo della "irragionevolezza")e dell'art.6 CEDU e risulta opzione inadeguata anche in relazione agli obiettivi che si proclama di voler perseguire. Tuttavia non sarà certo questa soluzione, per quanto assurda possa essere, a peggiorare la situazione di un sistema giudiziario catatonico quale è il nostro: un sistema ridotto a rappresentare una parodia della giustizia, una sconquassata allegoria, tanto ricco di burocratizzazione formale quanto povero di efficacia sostanziale, intriso di garantismo astratto a scapito di garantismo effettivo. Un sistema che è relegato agli ultimi posti (157°, se non ricordo male) fra i sistemi giudiziari del mondo e al 32° posto in Europa (su 42 Stati monitorati dall'ufficio statistico del Ministero della giustizia nel 2018);un sistema nel quale, in grado di appello, circa un quarto dei procedimenti penali naufraga nella prescrizione del reato. Così che, aggiungendo i procedimenti che vengono falcidiati in primo grado e in cassazione, si assiste alla tragicomica condizione di un sistema giudiziario fallimentare, autoreferenziale e patologicamente inefficiente.

Un sistema che appare davvero difficile rendere peggiore, sia pure con una disposizione di legge come quella in questione.

Per "sdrammatizzare" il problema della prescrizione basterebbe, d'altro canto, considerare che, per esempio, in altre realtà europee, la "mannaia" sulla possibilità di impedire l'avvio o la prosecuzione di indagini o di processi per l'accertamento della responsabilità penale, si abbatte in tempi tanto dilatati e senza correttivi, che a noi potrebbero apparire addirittura scandalosi.

In estrema e un po' rozza sintesi : in Francia il decorso della prescrizione della azione è paralizzato addirittura dal primo atto di istruzione o di "azione giudiziaria", neppure specificati dal legislatore. Per i reati sessuali commessi a danno di minorenni, il decorso della prescrizione viene sospeso fino al raggiungimento della maggiore età della vittima. Per alcuni reati particolarmente gravi(crimini contro l'umanità)non decorre alcuna prescrizione.

Nella Repubblica Federale di Germania il decorso della prescrizione per la perseguibilità del reato

di abusi sessuali su minori, viene sospeso fino al compimento del trentesimo anno della vittima! In generale il decorso della prescrizione viene bloccato dal compimento di qualsiasi atto di indagine svolto dalla autorità giudiziaria. Anche nel sistema processuale tedesco non esiste prescrizione della perseguibilità per il reato di genocidio e, addirittura, per l'omicidio.

Anche nel sistema spagnolo è imprescrittibile l'azione penale volta all'accertamento di responsabilità riferite a delitti contro l'umanità, terrorismo ecc. In Spagna è previsto che per delitti sessuali in danno di minori, il decorso della prescrizione sia sospeso fino al raggiungimento della maggiore età della vittima.

Il codice penale della Confederazione Elvetica, da circa un decennio finalmente unificato rispetto a tutti i cantoni della Confederazione, contempla la "prescrizione della azione" (correttamente non del reato) volta all'accertamento degli illeciti penali: essa decorre dalla commissione del fatto (per i reati "continuati" decorre dalla consumazione dell'atto costituente l'ultimo illecito), senza alcuna possibilità di sospensioni o interruzioni. La pronuncia della "sentenza di prima istanza"(corrispondente al nostro primo grado di giudizio)"estingue" definitivamente la possibilità di tener conto dell'ulteriore decorso del tempo ai fini della prescrizione dell'azione: esattamente come nel sistema della nostra L.3/2019.Anche nel sistema elvetico non vi è prescrizione dinanzi a reati di particolare gravità mentre per violenza sessuale su minori la possibilità di procedere non si prescrive, comunque, prima del compimento del venticinquesimo anno della vittima.

Nel Regno Unito, come è tipico della tradizione giuridica di common law, non è contemplato l'istituto della prescrizione così

come elaborato nei sistemi di diritto continentale; tuttavia é fissato un limite temporale riferito, correttamente, alla estinzione dell'azione volta all'accertamento e alla punizione del reato commesso.

I time limits imposti dalla legislazione penale dell'UK per il perseguimento dei reati, vincolano l'esercizio del potere di proporre l'azione in giudizio (ossia di formulare l'accusa e "chiamare alla sbarra" l'accusato). Essi rispondono all'esigenza di assicurare, entro un tempo ragionevole, l'acquisizione di prove "fresche" e genuine, garantendo all'accusato un "giusto processo" (due process of law) alla distanza temporale più breve possibile dall'accadimento dei fatti.

In questa realtà giudiziaria, lontana anni luce dalla nostra, esiste, salvo specifiche eccezioni, il termine generale di 6 mesi dalla consumazione del reato qualificato "summary offense" (reato di minore entità di competenza della Magistrate's Court) entro il quale deve essere avviata l'azione penale (prosecution) con la presentazione dell'accusa e dell'accusato affinché si celebri il processo. Per le altre categorie di reati non sussistono limiti temporali predeterminati all'avvio della azione penale (prosecution): tale limite, assolutamente discrezionale, per non dire "arbitrario", dipende dalla permanenza o meno del pubblico interesse (public interest criteria) a portare in giudizio il caso.

Impossibile, comunque, utilizzare i differenti regimi dell'istituto della prescrizione nei diversi Stati, per trarne argomenti pro o contro la scelta più opportuna da adottare nel nostro sistema penale: troppe sono le divergenze quanto a cultura, a tipologia sociale, a mentalità anche degli attori della scena giudiziaria e ai correlati modelli procedurali. Tutto quello cui può servire la conoscenza della tipicità dei vari regimi processualpenalistici é la constatazione che non vi é un sistema "ottimale e universale" di regolamentazione della prescrizione e che neppure vi può essere.

L'istituto della "prescrizione del reato" (rectius: della possibilità di attivare l'indagine penale o di proseguire nel giudizio volti all'accertamento della sussistenza del reato e all'individuazione del responsabile) dovrebbe, comunque, essere disancorato dal fine di conseguire obiettivi di politica criminale propri di altri strumenti o momenti processuali.

Utilizzare la prescrizione come leva per aumentare o per diminuire la spinta dell'apparato investigativo e decisionale sui tempi del processo, appare metodo decisamente errato sul piano ideale, inappropriato sul piano pratico e improduttivo di quegli effetti salvifici che vengono auspicati dal legislatore della L.3/2019.

E' del tutto evidente che se la prescrizione del reato costituisce una gravissima, inaccettabile patologia giudiziaria e, sul piano dei principi, rappresenta un vulnus inverecondo che andrebbe bandito perché ogni cittadino, accusato o persona offesa, avrebbe il diritto assoluto ad un verdetto in tempi brevissimi (salvo ovvie eccezioni), nel nostro caso essa costituisce soltanto una parte, neppure decisiva, del problema "inefficienza" del sistema giustizia, perché tutto l'incedere della macchina giudiziaria é gravemente ammalato. Battersi per ottenere un regime prescrizionale diverso da quello disegnato dalla L.3/2019 (sulla cui inaccettabilità non occorre spendere parole) in un quadro di indecorosa, generale inefficienza giudiziaria quale é quello italiano, esprime una contraddizione davvero stridente. Se indubbiamente il regime escogitato dal legislatore per regolamentare gli effetti del decorso del tempo sembra frutto di una visione non condivisibile dei valori e dei modelli concreti di riferimento e se, quindi, risulta più che giustificata una vivace reazione critica, anche una reazione di protesta vibrata volta a modificarlo, non può negarsi che, ancor prima e con ancor maggiore forza, ci si dovrebbe ribellare dinanzi alla ben più tragica e disfunzionale realtà di un incedere processuale penale quasi completamente inidoneo a svolgere la propria funzione. Un sistema rispetto al quale il problema "prescrizione" rappresenta soltanto un quasi marginale aspetto. L'autorevole e lucida voce di Vladimiro Zagrebelsky, fra le tante, si é levata per ribadire che «...il vero problema italiano é la clamorosa insufficienza del sistema processuale rispetto al numero di processi che bisognerebbe celebrare e concludere.>>. Ma stiamo attenti! Nella battaglia finalizzata a realizzare un processo penale davvero "giusto" secondo il dettato e lo spirito dell'art.111 Costituzione e art.6 CEDU, un processo in grado di esprimere e manifestare l'alto ruolo che gli compete quale momento sociale di rilievo assoluto e di importanza zenitale, un processo altresì in grado di attribuire dignità a tutti coloro che ne partecipano (magistrati, avvocati, imputati, persone offese, ecc.), anche i difensori devono fare la loro parte. Essi sono chiamati ad agire nel rigoroso rispetto delle regole deontiche calibrate sul rispetto della altissima funzione sociale di cui devono sentirsi investiti: ma qui il tema diventa assai delicato e il dibattito si fa rovente. Molti affermano essere troppo comodo che gli avvocati gridino allo scandalo di una inefficienza giudiziaria rispetto alla quale essi stessi avrebbero, spesso, una parte di corresponsabilità. Qui si evoca, soprattutto, il mai sopito dibattito sul così detto "abuso del processo": categoria non tipizzata né rigorosamente definita e definibile, che allude, in sostanza, all'utilizzo di istituti o regole processuali i quali, elaborati dal legislatore al fine di conseguire una particolare situazione, sempre a sostegno di una garanzia "reale" ed effettiva del diritto di difesa, vengono



invece utilizzati al solo scopo (che nulla ha a che vedere con la garanzia difensiva) di intralciare il corso del processo, soprattutto, ma non solo, dilatandone la durata temporale nell'interesse dell'assistito: vuoi per mirare alla prescrizione, vuoi per conseguire i vantaggi che, generalmente, il trascorrere del tempo può portare, soprattutto all'assistito "colpevole".

L'avvocatura penale, che si straccia le vesti denunciando l'inefficienza del sistema giudiziario, è proprio sicura di avere la "coscienza pulita"? E' proprio sicura, questa avvocatura, che non sia giunta l'ora di un coraggioso autodafé, di una radicale abiura rispetto a un modello professionale che dovrebbe apparire oramai grandemente obsoleto e superato, dinanzi alle nuove, rivoluzionarie potenzialità difensive? Queste potenzialità, introdotte dal codice penale Pisapia, vitalizzate in modo eccezionale dalla L.397/2000 e, via via, rafforzate dagli innumerevoli interventi normativi successivi, non rivestono, forse, una portata ideale e pratica enorme? Non costituiscono una vera e propria rivoluzione copernicana, tale da aver radicalmente innovato e finanche stravolto l'originaria operatività e, quindi, la figura stessa del difensore penale? Da passivo, mortificato "convitato di pietra" sulla scena del processo, egli viene ora a poter essere quel protagonista dinamico, attivo e propositivo che attribuisce, finalmente, orgoglio alla "toga": ma è davvero pronto a pagare il prezzo?

RENATO PAPA

Avvocato: mi dia una mano!

Per fortuna, la vita professionale pure di noi avvocati, riserva, almeno ogni tanto, qualche episodio umoristico che vale la pena, secondo me, di raccontare e condividere, senza peraltro alcun intendimento irrispettoso nei confronti di chi ne sia stato protagonista, oltretutto involontario.

Anni fa, al momento della chiusura di una pratica, esposi all'assistito la richiesta di compenso.

Si trattava di una persona non particolarmente agiata e fui dunque assai mite nella quantificazione.

Lui, infatti, non obiettò nulla a riguardo del compenso vero e proprio, anzi mi ringraziò della clemenza ma si limitò a chiedermi di "lasciar perdere" l'IVA e lo fece con un tono- e qui sta la nota umoristica- che pareva invitarmi ad uno scrupolo di coscienza, così da evitargli un aggravio.

"Avvocato: mi dia una mano!" fu infatti la sua accorata invocazione.

Gli spiegai, col sorriso sulle labbra, che, in realtà, non mi stava chiedendo di essere un "bravo ragazzo", bensì di cooperare ad un'evasione fiscale e che proprio non avrei mai accolto la sua supplica, a costo di apparirgli persino crudele.

Alla fine si arrese, anche perché dovette constatare che non avrei proprio allentato, anche solo per un attimo, la mia...durezza di cuore.

Approfitto della pazienza del Direttore per un altro amarcord.

In un'occasione, una signora mia patrocinata cui avevo esposto tutte le problematiche del caso che mi stava sottoponendo, sbottò, sia pure con moderazione, rimproverandomi un'eccessiva scrupolosità e che avrei dovuto invece, per usare la sua gergalità, "andare di più a spanne".

La replica fu estremamente agevole, da parte mia: le chiesi infatti se sarebbe stata contenta dell'operare da parte del suo avvocato, qualora avesse perso la contesa, perché avevo dimenticato di considerarne un aspetto.

Dovette rispondere in termini negativi e rinunciò dunque a spronarmi all'approssimazione.

Sappiamo che, accanto ad episodi gustosi, ve ne sono purtroppo altri, gravi di delusioni e di amarezze.

Ne ho vissuti parecchi, come tutti/e del resto.

Non ne voglio però parlare, per una specie di rimozione che ho attuato nella mente, forse per istinto di autotutela, anche se non sono riuscito, almeno per ora, a giungere all'amnesia completa.

ENRICO RIGAMONTI

La giustizia disciplinare degli avvocati

Dalle tabelle pubblicate nell'ultimo numero di Toga sul primo quadriennio di funzionamento dei Consigli Distrettuali di Disciplina (CDD) appare evidente che la situazione della giustizia forense è, quantomeno, preoccupante. Per una visione completa del problema dovrei avere a disposizione molti altri dati (numero degli avvocati dei singoli Distretti, numero dei procedimenti pervenuti e decisi dagli Ordini prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina, le tabelle analitiche di tutti i Distretti come quello milanese, ecc.), ma il presente articolo non è un lavoro scientifico e potrà essere corretto da tutti coloro che ne rileveranno inesattezze o veri e propri errori.

Partiamo dalla tabella del CNF, riassuntiva degli esposti pervenuti (39.449) e di quelli definiti (21.119) nei CDD di tutta Italia. Già da questi dati si nota che il sistema non funziona tanto bene, anche se si deve considerare che nel primo anno (2015) è pervenuta la massa dei procedimenti non definiti dagli Ordini territoriali. A questo proposito un presidente di CDD ha osservato che la riforma avrebbe dovuto partire senza arretrati, ma soltanto per gli esposti pervenuti dopo la sua entrata in vigore. Non mi pare però che il rimedio fosse accettabile, considerato che mi sembra non conforme ai principi generali dell'ordinamento che due professionisti incolpati per lo stesso comportamento deontologicamente rilevante, magari commesso nello stesso giorno, siano giudicati da organismi diversi sol perché gli esposti sono pervenuti prima o dopo il 1° gennaio 2015. In ogni caso si sarebbe determinato un ulteriore contenzioso promosso da coloro che fossero stati sanzionati dai COA e che pretendessero il giudizio del nuovo organo.

Peraltro, se si dovesse far riferimento ai dati forniti per Milano, dove solo il 10 per cento dei procedimenti pendenti al 31 dicembre 2014 non è stato definito, si dovrebbe desumere che anche negli altri Distretti tale percentuale non si discosti eccessivamente. A questo punto però occorre osservare che i risultati dei vari CDD sono estremamente diversificati perché dal 93,20 per cento di definizioni di Campobasso si va al 22,10 di Potenza (considero un'anomalia non spiegabile lo zero per cento di Salerno) passando dal 40,94 per cento di Roma e dal 52,05 di Milano.

E veniamo a noi. Il dato che più colpisce nelle tabelle milanesi è l'enorme distanza fra i procedimenti pervenuti e quelli archiviati (da 6311 a 2854, pari a più del 45 per cento di archiviazioni), nonché l'esiguità dei procedimenti che sono stati definiti con sanzione (116 pari all'1,84 per cento) e con richiamo verbale (259 pari al 3,34 per cento). Se tali percentuali non cambieranno di molto per l'ulteriore quasi 50 per cento degli esposti pervenuti sono inevitabili due ipotesi: o la nostra giustizia deontologica è troppo buona o gli esponenti sono troppo suscettibili.

Nella mia lunga e risalente esperienza di consigliere dell'Ordine posso affermare che se è vero che moltissimi esposti vengono inoltrati dopo aver ricevuto la parcella (molte volte censurabile, ma non deontologicamente scorretta) o dopo una causa persa (con irrilevanza oggettiva del comportamento del legale), una percentuale non trascurabile (nettamente superiore al 5 per cento delle posizioni sanzionate o avvertite dal CDD di Milano) riguarda comportamenti non corretti degli avvocati. A meno che gli esposti più fondati non siano concentrati nel restante 50 per cento. E allora, considerate le percentuali di definizione di molti CDD, non è chi non veda che la nostra giustizia semi-domestica non brilli per rapidità ed efficienza.

Non sapendo come funzionano i CDD, non saprei suggerire rimedi se non quello di incrementare il numero dei consiglieri e, forse, del personale addetto. Ma il nostro direttore ne sa più di me e potrebbe prospettare altri più efficaci.



Intervista all'avv. Nicola Brenna

Lo scorso novembre, in occasione di Milano BookCity, si è svolta presso il Palazzo di Giustizia di Milano la premiazione della terza edizione del Concorso Letterario "Avvocati&Autori", organizzato dall'Unione Lombarda Ordini Forensi, con il patrocinio della Regione Lombardia.

Il nostro Collega Nicola Brenna, che ha partecipato quale autore del libro "Il guardiano" si è classificato al secondo posto, preceduto dall'avv. Davide Steccanella di Milano con l'opera "Gli sfiorati".

Al terzo posto la Collega Elisa Barone di Como autrice di "Arringa in Italy".

L'opera dell'avv. Nicola Brenna sarà pubblicata da Ananche Lab, avendo l'avv. Davide Steccanella rinunciato alla pubblicazione della sua opera tramite tale casa editrice.

Il libro del nostro Collega è un avvincente romanzo fantasy di cui sono protagonisti adolescenti con tematiche che li riguardano.

A Nicola, cui sono giunte le congratulazioni del nostro Presidente, abbiamo rivolto alcune domande:

Per quale motivo hai deciso di scrivere "Il Guardiano"?

Perché volevo raccontare ai miei figli una storia che facesse parte del loro immaginario e nello stesso tempo contenesse alcuni consigli per affrontare il loro percorso di crescita. Infatti il romanzo è pieno di elementi fantastici ma è anche una storia di formazione.

Quali sono le soddisfazioni che trai dalla scrittura?

E' bellissimo stupirsi di quello che è uscito dalla tua testa, anche si tratta di un semplice romanzo fantasy. Inizi a scrivere con una mezza idea e quando rileggi il paragrafo pensi: ma questo l'ho scritto io?

Il primo libro che ricordi di aver letto nella primissima infanzia e che può aver in qualche modo influenzato il Tuo scrivere?

Il primo libro che ricordo di aver letto è "Tre uomini in barca" di Jerome, ma non posso fare paragoni fra quello che ho scritto e gli autori che leggo. Per gli aspetti umoristici mi sono vagamente ispirato a John Niven.

Qual è il libro che hai letto e che in assoluto più Ti è piaciuto?

Infinite Jest, di David Foster Wallace che, appunto, non è paragonabile, neanche lontanamente, a quello che ho scritto io.

Pensi di continuare a scrivere?

E' stata una fatica conciliare questo hobby con il lavoro e la famiglia, scrivere la sera tardi o nel fine settimana. Ma il finale del libro lascia spazio ad un seguito.

Se non avessi fatto l'Avvocato, che professione Ti sarebbe piaciuta?

Il disegnatore di fumetti.

In bocca al lupo.

RENATO COGLIATI

Nozione di “sinistro” nell’assicurazione R.C. e modello Claims Made

Nell’assicurazione contro i danni il sinistro viene di solito definito come un accadimento che provoca il danno indennizzabile e dà origine all’obbligazione dell’assicuratore di ripristinare la situazione patrimoniale dell’assicurato antecedente all’evento che concretizza il rischio dedotto in garanzia (DONATI – VOLPE PUTZOLU, Manuale di diritto delle assicurazioni, Giuffrè, 2012, 161).

Nell’ambito delle assicurazioni per la responsabilità civile risulta però più difficoltoso fornire una definizione univoca di “sinistro” (per riferimenti, cfr. LA TORRE [A CURA DI], Le assicurazioni, Giuffrè, 2014, 310-311): ad esempio, il sinistro potrebbe coincidere con il fatto dannoso e non assumerebbe rilievo il momento in cui il danneggiato propone azione di risarcimento; oppure si potrebbe considerare avverato il sinistro nel momento in cui diviene liquido ed esigibile il debito risarcitorio dell’assicurato.

L’incertezza definitoria deriva probabilmente dal fatto che l’assicurazione r.c. è connotata da evidenti peculiarità rispetto ad altri tipi di assicurazione. Nella diversa ipotesi di assicurazione contro il furto, il rischio assicurato si avvera con il verificarsi del fatto che produce il danno: il furto integra ed esaurisce, anche nella dimensione temporale, il sinistro. Invece, nelle assicurazioni r.c., il momento del fatto o del danno può distinguersi, sotto il profilo temporale, dalla concreta richiesta di risarcimento da parte del danneggiato, che obbliga l’assicuratore a prestare la garanzia promessa; anzi, la richiesta di risarcimento non è praticamente mai contestuale al verificarsi del fatto o del danno.

Quindi, è corretto affermare che nell’assicurazione r.c. il sinistro può atteggiarsi a «fattispecie complessa», in quanto non solo si può realizzare una scissione temporale tra il fatto generatore del danno e il momento in cui il danno si manifesta, bensì lo stesso “sinistro” può svilupparsi in una «serie concatenata di eventi» (così LOCATELLI, L’assicurazione contro i danni, in FRANZONI [a cura di], Diritto delle assicurazioni, Zanichelli, 2016, 49).

In dottrina si è sottolineato che l’ampliamento dell’area presidiata dalla responsabilità civile ha determinato il problema di come gestire, a livello assicurativo, i danni derivanti da fattispecie sempre più complesse o individuabili nella loro formazione soltanto grazie al progresso scientifico, come i danni a formazione progressiva, i danni in serie, i danni latenti, ecc. (GAGLIARDI, Il contratto di assicurazione, Giappichelli, 2009, 155 s.).

Nell’ordinamento italiano, in presenza di una disposizione come l’art. 1917 c.c. che fa riferimento al «fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione», si pongono due alternative per superare le difficoltà poste dalle tipologie di danni sopra enunciati: 1) estendere il significato dell’espressione di cui all’art. 1917 c.c. fino a ricomprendere sia il fatto umano, sia l’evento dannoso, sia la sua manifestazione, sia il completarsi della fattispecie di responsabilità attraverso l’azione del terzo e l’accertamento della responsabilità; 2) in alternativa, ricorrere ad una definizione convenzionale di sinistro che consenta di non limitarsi all’espressione utilizzata nella norma codicistica. I contratti con clausole claims made sfruttano la possibilità da ultimo enunciata (per queste osservazioni, cfr. sempre GAGLIARDI, op. cit., 156).

Si è evidenziato che l’inserimento di una clausola claims made pone «una definizione convenzionale di sinistro», in cui rileva non la data di accadimento del fatto fonte di responsabilità (che potrebbe essersi verificato anche prima della stipula della polizza), ma la data della richiesta di risarcimento (claim), inoltrata dal danneggiato all’autore della condotta: «in tal modo, il semplice verificarsi del fatto colposo non è condizione sufficiente per far sorgere l’obbligazione indennitaria a carico dell’assicuratore, essendo necessaria anche una richiesta risarcitoria da parte del danneggiato» (FACCI, Il contratto di assicurazione, in FRANZONI [a cura di], op. cit., 29).

Se si ammette la possibilità di pattuire nel contratto che cosa si intenda per sinistro, allora alle parti è consentito convenire che il sinistro coincida con la richiesta risarcitoria, di modo che altri elementi (fatto illecito e danno) rimarrebbero anteriori e meramente prodromici al verificarsi del sinistro/domanda di risarcimento.

Alcuni interpreti – pur riconoscendo che nella struttura claims made «la richiesta di risarcimento ha [...] una funzione attivante la copertura assicurativa, che così opera anche sul fatto colposo pregresso che ha generato il danno» e che, pertanto, «la nozione di sinistro [...] include la richiesta risarcitoria del terzo come condizione di operatività della garanzia assicurativa, come funzione attivante l’obbligazione indennitaria dell’assicuratore» – hanno sostenuto che «il sinistro, però, è sempre il fatto illecito [...] e non è la richiesta risarcitoria» (MARIOTTI – SERPETTI, Le clausole vessatorie nei contratti di assicurazione, Giuffrè, 2011, 116).

CASS., SEZ. III, ord. 19.01.2018, n. 1465 (ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite) si è espressa in senso nettamente contrario



alla possibilità di considerare quale sinistro «un fatto diverso dalla commissione d'un illecito aquiliano da parte dell'assicurato» e, in particolare, «la ricezione, da parte di questi, d'una richiesta di risarcimento»: «il sinistro (o rischio in concreto) è la causazione, da parte dell'assicurato, d'un danno a terzi del quale debba rispondere» e non sarebbero possibili deroghe convenzionali a una tale definizione nemmeno nell'ambito dell'assicurazione della responsabilità civile.

Tuttavia, la sentenza CASS., SEZ. UN., 24.09.2018, n. 22437 adotta un differente approccio.

Meritano di essere qui di seguito riportati alcuni passi della pronuncia relativi alla nozione di "sinistro": «Non si dubita [...] che nell'assicurazione contro i danni (art. 1882 c.c.) la garanzia riguardi il danno "prodotto da un sinistro" e che, quest'ultimo, alla stregua del linguaggio giuridico fatto proprio dal "diritto vivente" (a prescindere, quindi, dalla anfibia del linguaggio della prassi assicurativa), è da ravvisarsi nel fatto, materiale e storico (o come, si esprime l'art. 1917 c.c. il "fatto accaduto"), idoneo a provocare il danno».

Le Sezioni Unite sembrano, perciò, escludere la rilevanza dei termini utilizzati nel testo contrattuale (a causa dell'«anfibia del linguaggio della prassi assicurativa») e riprendono una definizione tradizionale di sinistro; subito dopo, però, aggiungono precisazioni decisive: «Tuttavia, proprio perché il danno rappresenta l'ubi consistam dell'interesse dell'assicurato a stipulare il contratto, altrimenti nullo in assenza di esso (richiamando l'art. 1904 c.c., per l'appunto, l'interesse al "risarcimento del danno" e venendo, dunque, a configurare la c.d. "causa indennitaria" del tipo assicurativo in esame), occorre centrare l'attenzione proprio su quest'ultimo fattore, che integra il rischio assicurabile, la cui incertezza deve permanere intatta sino al momento di inizio dell'assicurazione, come incertezza – nel caso della assicurazione della responsabilità civile – sull'impovertimento del patrimonio del danneggiante-assicurato, quale conseguenza del relativo fatto generatore (ossia il sinistro)». Quindi, le Sezioni Unite evidenziano che, nell'assicurazione r.c., l'incertezza del rischio assicurabile riguarda l'impovertimento del patrimonio del danneggiante-assicurato; tale impovertimento non può realizzarsi finché non pervenga una richiesta di risarcimento.

La Suprema Corte prosegue, allora, nei seguenti termini: «Ciò che, del resto, segna anche la diversa portata che il binomio sinistro/danno assume nell'assicurazione contro i danni per la perdita o il danneggiamento di cose rispetto a quella che garantisce il patrimonio dalla responsabilità civile, là dove solo nel primo caso detto binomio palesa una inscindibilità, intrinseca, tra i due termini, essendo proprio e soltanto l'evento a determinare il danno da cui scatta l'obbligo di indennizzo».

La Suprema Corte sottolinea l'«inscindibilità intrinseca» del «binomio sinistro/danno» nell'assicurazione contro i danni per perdita o danneggiamento di cose, rilevando che, invece, nell'assicurazione r.c. tale inscindibilità non sussiste. Infatti, nell'assicurazione r.c., l'indennizzo presuppone la combinata ricorrenza del fatto dannoso e della manifestata volontà del danneggiato di esercitare il diritto al risarcimento (come già rilevato da CASS., SEZ. UN., 06.05.2016, n. 9140, secondo cui «il rischio dell'aggressione del patrimonio dell'assicurato in dipendenza di un sinistro verificatosi nel periodo contemplato dalla polizza si concretizza progressivamente, perché esso non si esaurisce nella sola condotta materiale, cui pur è riconducibile causalmente il danno, occorrendo anche la manifestazione del danneggiato di esercitare il diritto al risarcimento»).

Di conseguenza, è perfettamente lecita la «deroga convenzionale, abilitata dall'art. 1932 c.c., alla disciplina del modello di assicurazione della responsabilità civile (o sotto-tipo) di cui all'art. 1917 c.c., comma 1 senza che ciò comporti una deviazione strutturale della fattispecie negoziale tale da estraniarla dal tipo, nel contesto del più ampio genus dell'assicurazione contro i danni (art. 1904 c.c.), della cui causa indennitaria la clausola claims made è pienamente partecipe» (così sempre CASS., SEZ. UN., 24.09.2018, n. 22437).

Se è pur vero che le Sezioni Unite nel 2018 definiscono il sinistro quale «fatto, materiale e storico (o come, si esprime l'art. 1917 c.c. il "fatto accaduto"), idoneo a provocare il danno», esse rimarcano la scissione, nell'assicurazione della responsabilità civile, tra fatto dannoso e richiesta di risarcimento, confermando quanto era già stato statuito sempre dalle Sezioni Unite nel 2016, ovvero che la richiesta di risarcimento costituisce il momento terminale della concretizzazione progressiva del rischio.

Sulla base di tali premesse, diviene sostanzialmente ininfluyente determinare se sia ammessa oppure no la pattuizione di una definizione convenzionale di sinistro. Infatti, al di là dell'aspetto definitorio, il modello claims made (letteralmente, "a richiesta fatta") è di per sé strutturato nel senso di considerare rilevante il momento della domanda risarcitoria formulata dal danneggiato, a prescindere la momento del verificarsi della condotta e del danno. Sia che venga definito "sinistro" il fatto generatore del danno, sia che si consideri "sinistro" la richiesta di risarcimento, sia che la definizione comprenda il fatto dannoso e la domanda risarcitoria, è solo quest'ultima che fa venire meno l'incertezza del rischio assicurato, determinando l'obbligo di indennizzo.

Il profilo sopra enunciato è stato colto da un'attenta dottrina, la quale ha osservato che, in realtà, la definizione di "sinistro" costituisce «un falso problema»: «la clausola contrattuale con la quale si definisce "sinistro" assicurato la richiesta di risarcimento danni per i quali è prestata l'assicurazione non rappresenta altro che una variante lessicale del comune testo di clausola claims made, in cui si

dispone semplicemente che la garanzia assicurativa vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato durante il periodo di efficacia dell'assicurazione (salve le varianti che contemplano una retroattività della copertura assicurativa a fatti dannosi avvenuti prima della stipulazione della polizza, ovvero una copertura postuma per le richieste pervenute all'assicurato dopo la scadenza della polizza ma riferite a fatti dannosi avvenuti durante la vigenza di essa)» (CARNEVALI, La clausola claims made e le Sezioni Unite: bis in idem, in *Contratti*, 2018, 639 ss.).

Una volta che è stata riconosciuta l'ammissibilità delle clausole claims made, è implicito che, in tale modello assicurativo, la fattispecie idonea a determinare l'obbligo di risarcimento possa considerarsi completata e, quindi, perfezionata, solo nel momento in cui viene formulata una richiesta risarcitoria, indipendentemente dalla definizione che si voglia fornire di "sinistro" o dalla possibilità di pattuire una definizione convenzionale dello stesso.

Tale conclusione è confermata dalla giurisprudenza successiva alla pronuncia delle Sezioni Unite. CASS., SEZ. III, ord. 15.04.2019, n. 10447, individua, nella struttura claims made, un unico elemento rilevante ai fini dell'identificazione del sinistro: «ricorrendo una clausola claims made», «il sinistro assicurato si identifica con la richiesta di risarcimento». Infine, la recentissima CASS., SEZ. III, 08.01.2020, n. 121 specifica che, nel modello claims made, «la previsione del fatto e del suo riferimento cronologico non esaurisce la fattispecie cui è collegata la insorgenza del diritto ad essere sollevato dalle conseguenze pregiudizievoli della responsabilità civile, occorrendo necessariamente anche l'ulteriore elemento – esterno alla sfera di controllo dei contraenti, e come tale incerto e tale per ciò da rendere compatibile la clausola "claims made" con lo schema causale del contratto assicurativo delineato nell'art. 1895 c.c. – della manifestazione di esercizio del diritto al risarcimento del danno da parte del terzo danneggiato. E' proprio l'elemento di incertezza della richiesta risarcitoria che viene ad essere circoscritto in tali clausole così da consentire all'assicuratore di meglio calibrare il proprio impegno nel tempo [...] e, correlativamente, di definire con maggiore precisione il premio assicurativo [...], con beneficio anche per l'assicurato».

DAVIDE TESSERA

Stalking condominiale aggravato

Con sempre maggior frequenza al Supremo Consesso stanno giungendo vertenze in tema di stalking condominiale, che dopo quello nei rapporti di convivenza, fa la parte del leone.

Molto recentemente la Corte di Cassazione, V sezione civile, ha preso in considerazione ed esaminato nella decisione n. 2726 del gennaio dell'anno appena iniziato, la vicenda di una vera e propria faida tra alcune famiglie in ambito condominiale, resesi protagoniste di comportamenti illeciti, consistiti in aggressione fisica e lesioni, percosse e atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p., da una parte e dall'altra per lesioni aggravate. La diatriba è approdata al Supremo Organo di Giustizia, in quanto chi aveva promosso il ricorso, riteneva che il reato previsto dall'art. 612 bis c.p. non potesse essere configurato nella fattispecie in oggetto, poiché la presunta parte offesa a sua volta aveva aggredito il reo mediante violenza fisica. Inoltre veniva evidenziato che nelle decisioni precedenti vi fosse uno sbilanciamento motivazionale a favore della persona offesa, sulle cui uniche valutazioni dei fatti, si erano fondati i motivi di condanna. Neppure poteva essere riscontrata l'aggravante dei futili motivi, stante il comportamento violento reciproco, perpetrato dalla stessa parte offesa.

La Cassazione, rigettando il ricorso presentato, ha puntato la propria attenzione sulla circostanza per cui il reato di atti persecutori non potesse essere escluso dalla reciprocità di atti avversari illeciti, perché questi ultimi non hanno trovato in sede dibattimentale alcun riscontro probatorio. Evidenziava, invece, il Collegio, che l'atteggiamento in concreto assunto dai ricorrenti fosse gravato da sproporzionalità rispetto alle azioni attuate dalle presunte parti offese. I rei ricorrenti, secondo la versione elaborata dagli Ermellini, si erano resi protagonisti di comportamenti caratterizzati da futili motivi, in quanto la reazione di fatto adottata era proporzionalmente diversa dallo stimolo esterno delle parti offese, ritenuto di lieve entità al punto da considerarlo banale anche in relazione al comun sentire. La Cassazione ha, cioè, affermato che la reazione concretizzata dai rei non poteva che essere qualificata come uno sfogo, come un atto di impulso violento, qualificato dagli stessi negli atti di causa come comportamento reciproco. Ciò tanto più in ambito condominiale, luogo, certo, non deputato per risolvere con vie di fatto le varie diatribe insorte.

LUIGI TANCREDI



Gatto animale perfetto (o quasi)

Per la Cassazione è reato infastidire i vicini con i gatti

Lasciare liberi i propri gatti di godere degli spazi comuni ivi facendo anche i propri bisogni così arrecando fastidio agli altri condomini può integrare gli estremi di reato.

Encomiabile l'amore per gli animali che deve essere però accompagnato dalla loro cura ed attenzione in mancanza delle quali se il disinteresse si trasforma in forma di molestia per il prossimo si rischia di incorrere nei rigori della norma penale.

Lo afferma anche la Corte Suprema.

Penale Sent. Ses. V n. 25097 Anno 2019 – Presidente Pistorelli Luca – data udienza 27.03.2019

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Trento ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di (omissis) per il reato di atti persecutori commesso ai danni di (omissis);

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputata articolando cinque motivi.

Con il primo ed il secondo deduce violazione di legge e vizi della motivazione in merito alla configurabilità del reato.

In proposito viene evidenziato come dalle risultanze processuali emerge che gli episodi relativi alle deiezioni dei gatti della (omissis) siano stati occasionali e comunque dovuto ad incuria nella loro custodia, difettando dunque tanto il requisito dell'abitudine della condotta, quanto il dolo richiesto per la sussistenza del reato.

Quanto invece all'esposizione all'interno del condominio di scritte e cartelli riportanti minacce ed insulti nei confronti della persona offesa alcuna prova sarebbe emersa in merito alla loro attribuibilità all'imputata.

Analoghi vizi vengono denunciati con il terzo motivo, con il quale si lamenta il difetto di una tempestiva querela, posto che non ricorrono le condizioni per la procedibilità d'ufficio del reato, mentre con il quarto ed il quinto la ricorrente lamenta difetto di motivazione in merito alla commisurazione del danno liquidato in favore della (omissis) e della pena irrogata all'imputata.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato e per certi versi inammissibile.

2. Contrariamente a quanto eccepito dalla ricorrente, i giudici del merito non hanno sostanzialmente addebitato alla (omissis) una mera incuria colposa nel governo dei propri animali, evidenziando invece come, nonostante le ripetute lamentele, ella abbia volontariamente continuato a liberarli nelle parti comuni dell'edificio abitato anche dalla persona offesa, nell'evidente consapevolezza delle conseguenze sul piano igienico che ciò comportava e della molestia che in tal modo arrecava alla propria vicina.

Comportamento questo certamente riconducibile a quello tipizzato dall'art. 612 – bis c.p., tanto più che lo stesso non può essere considerato disgiuntamente dagli ulteriori atti contestati, soprattutto ai fini della prova dell'elemento soggettivo del reato e dell'abitudine della condotta, requisiti entrambi motivatamente ritenuti sussistenti dalla Corte territoriale.

Quanto alla asserita occasionalità degli episodi imputati, il ricorso si rivela invece generico, non essendosi confrontato con l'articolata motivazione della Sentenza, la quale, oltre che su quanto affermato dalla persona offesa, ha fondato le proprie conclusioni basandosi anche sulle dichiarazioni dei numerosi testimoni – compresi gli agenti della polizia municipale allertati dalla persona offesa – che avevano avuto modo a vario titolo di frequentare l'edificio e che tutti unanimemente hanno riferito circa la presenza di escrementi animali ovvero del persistente olezzo delle loro deiezioni.

In tal senso è poi inconferente che la figlia della persona offesa non convivesse con la medesima, atteso che espressamente la sua testimonianza, per come valorizzata in Sentenza, fa riferimento alle occasioni in cui la stessa di recava a far visita alla madre.

Per quanto riguarda, poi, l'attribuibilità all'imputata delle scritte e dei cartelli contenenti insulti e minacce, questa è stata logicamente desunta dal Giudice dell'appello dal contesto della vicenda, ma, soprattutto, dal fatto che l'edificio teatro dei fatti era una villetta bifamiliare, le cui parti comuni servivano esclusivamente, oltre che l'abitazione della vittima, quella dell'imputata, ritenendo dunque escluso che altri potessero essere stati protagonisti di tali comportamenti o avere interesse a porli in essere.

Quanto infine all'evento del reato, generica e manifestamente infondata è l'obiezione circa l'inconferenza della certifica-

zione rilasciata dalla psicologa che ha visitato la persona offesa, posto che la ricorrente non evidenzia i motivi di tale assertiva affermazione, peraltro sorvolando sul fatto che lo stato di prostrazione e di ansia in cui versava la vitta è stato provato in sentenza anche facendo riferimento al contenuto delle dichiarazioni di alcuni dei testimoni, rimaste dunque incontestate.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla refusione delle spese sostenute nel grado della parte civile, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori di legge.

Così deciso il 27.3.2019

IL PRESIDENTE

LA CASSAZIONE NELLA DEONTOLOGIA

L'avvocato non deve abusare del processo con onerose o plurime iniziative giudiziali ingiustificate

L'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita (Nel caso di specie, l'avvocato depositava, nella medesima udienza, plurimi atti di intervento per gli stessi creditori che ben avrebbero potuto esser ricompresi in unico atto. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Logrieco, rel. Siotto – sentenza el 7 marzo 2016, n. 34)

Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU., sentenza n. 961 del 17 gennaio 2017

L'inadempimento delle obbligazioni nei confronti dei terzi: la Cassazione conferma in via cautelare la giurisprudenza del CNF

Commette e consuma illecito deontologico l'avvocato che non provveda al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi e ciò indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, atteso che tale onere di natura deontologica, oltre che di natura giuridica, è finalizzato a tutelare l'affidamento dei terzi nella capacità dell'avvocato al rispetto dei propri doveri professionali e la negativa pubblicità che deriva dall'inadempimento si riflette sulla reputazione del professionista ma ancor più sull'immagine della classe forense. E ancora più grave risulta essere l'illecito deontologico nel caso in cui il professionista, non adempiendo ad obbligazioni titolate, giunga a subire sentenze, atti di precetto e richieste di pignoramento, considerato che l'immagine dell'avvocato risulta in tal modo compromessa agli occhi dei creditori e degli operatori del diritto quali giudici ed ufficiali giudiziari (In particolare del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare di Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Logrieco, rel. Calabrò, sentenza del 17 febbraio 2016, n. 8, per "evidente mancanza di fumus", giacché "l'organo disciplinare si è premurato di esaminare, del tutto correttamente, e senza incorrere nei vizi denunciati in questa sede, i fatti addebitati").

Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Travaglino), SS.UU., ordinanza n. 4877 del 27 febbraio 2017.

Il mancato pagamento dei contributi annuali dovuti al Consiglio dell'Ordine

L'iscritto che non versi al proprio COA nei termini stabiliti il contributo annuale è soggetto alla sanzione amministrativa della sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio della professione, previa contestazione dell'addebito e sua personale convocazione (art. 29 L. 247/2012), inflitta con provvedimento non avente natura disciplinare ma comunque adottata secondo le forme del procedimento disciplinare, in analogia con quanto previsto dall'art. 17 L. n. 576/1980 (sospensione dall'esercizio della professione per inadempimento dell'obbligo di invio alla Cassa di Previdenza del modello 5).

Detto provvedimento è dotato di efficacia immediata e priva, fin dal momento della sua adozione, l'avvocato che ne venga colpito, del diritto di esercitare la professione, senza che, con riferimento ad esso, possa ritenersi realizzabile l'effetto sospensivo – correlato all'impugnazione dinanzi al Consiglio nazionale forense – previsto, per i provvedimenti applicativi di altre e diverse sanzioni disciplinari, dall'art. 50 comma sesto del R.D.L. n. 1578 del 1933. Da ciò consegue l'illegittimità di un eventuale reclamo proposto in proprio, dinanzi al Consiglio Nazionale Forense dell'avvocato sospeso, avverso il provvedimento disciplinare adottato dal locale Consiglio dell'Ordine (in applicazione del principio di cui in



massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Iacona, sentenza del 11 giugno 2016, n. 153).

Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Petitti), SS.UU, sentenza n. 7666 del 24 marzo 2017

La Cassazione conferma la giurisprudenza del CNF: vietato “pubblicizzare” i nomi dei clienti dello studio.

In considerazione della forte valenza pubblicistica dell’attività forense, il rapporto tra cliente e avvocato non è soltanto un rapporto privato di carattere libero – professionale e non può perciò essere ricondotto puramente e semplicemente ad una logica di mercato, sicché anche a seguito del c.d. Decreto Bersani (D.L. n. 223/2006, convertito con L. n. 248/2006) che ha abrogato le disposizioni che non consentivano la pubblicità informativa relativamente alle attività professionali, permane il divieto, nelle informazioni al pubblico, di indicare il nominativo dei propri clienti o parti assistite, ancorché questi vi consentano (Nella specie, il professionista aveva pubblicato sul proprio sito web l’elenco dei principali clienti assistiti in via continuativa o per questioni particolari. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Marullo di Condojanni, sentenza dell’8 aprile 2016, n. 55).

Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Di Iasi), SS.UU, sentenza n. 9861 del 19 aprile 2017

NOTA:

(*) interessante e di grande rilievo la sentenza n. 9861 del 19/4/2017 con cui le SSUU della Suprema Corte hanno ribadito quanto ha sempre costituito patrimonio condiviso da tutta l’avvocatura e cioè che il rapporto tra clienti ed avvocati non ha valenza meramente privatistica a carattere libero professionale, ma risente positivamente della “forte valenza pubblicistica” della professione forense.

La regolamentazione in ogni sua parte ed in modo determinate del rapporto professionale, per quanto riguarda la relativa costituzione o la cessazione, non è rimessa in via esclusiva alle considerazioni di carattere personale od alle valutazioni di natura economica e, quindi, alle volontà dei contraenti.

Ciò in ragione dell’obbligatorietà della difesa tecnica nell’ambito del processo penale, nonché dell’ampiezza dei poteri (e dei doveri) dei procuratori alle liti nell’ambito del processo civile: elementi questi che evidenziano inequivocabilmente quella peculiarità dell’attività forense, giustificata appunto dalla funzione svolta, che è idonea a legittimare le predette limitazioni dell’autonomia contrattuale in un contesto “che non può essere ricondotto pienamente e semplicemente ad una logica di mercato” (pur dopo il cd decreto Bersani).

Sono allora la particolarità del ruolo dell’avvocato ed il suo status pubblicistico, derivante dall’essere “il necessario partecipante dell’esercizio diffuso della funzione giudiziale”, che giustificano, sempre secondo le SSUU, la complessa normativa professionale alla luce del cui valore pubblicistico deve essere valutata la legittimità di quelle previsioni deontologiche restrittive della libertà d’iniziativa.

In applicazione di tali principi, è stata quindi affermata la legittimità della previsione di cui all’art. 17 3° canone del precedente C.D. (ora 35 co. 8) secondo la quale è vietato all’avvocato, nelle informazioni al pubblico, indicare il nominativo dei propri clienti, ancorché questi vi consentano, nell’ottica di una necessaria cautela diretta ad impedire una diffusione che potrebbe riguardare non solo i nominativi dei clienti stessi ma anche la particolare attività svolta nel loro interesse con interazioni di terzi, prestandosi ad interferenze, condizionamenti e strumentalizzazioni.

Significativa e condivisibile risulta infine la distinzione fatta dalle medesime SSUU circa la non assimilabilità tra la cd pubblicità del dibattimento o della sentenza (che non possono essere segreti, seppur entro precisi limiti), e la pubblicità intesa come propaganda diretta a promuovere presso gli utenti interesse per un prodotto, giacché quest’ultima, appunto, deve essere influenzata nelle sue modalità di svolgimento della cautele imposte per l’esercizio della professione forense. (G.P.)

(**) In senso conforme, Consiglio nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Broccardo), sentenza del 2 marzo 2012, n. 39, secondo cui “Lo studio professionale deve garantire la riservatezza del cliente, quale esplicazione del decoro e della dignità che la funzione sociale della professione impone. Tale riservatezza, peraltro, non è rinunciabile da parte del cliente”.

La Cassazione conferma la giurisprudenza del CNF: l’impedimento a comparire all’udienza disciplinare deve essere assoluto e documentato

L’assenza del professionista all’udienza disciplinare comporta il necessario rinvio dell’udienza stessa solo qualora sia comprovata l’assoluta impossibilità a comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, specifico e documentato (Nel caso di specie, il professionista aveva richiesto il differimento dell’udienza producendo un certificato medico che gli prescriveva tre giorni di riposo. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Logrieco, rel. Amadei, sentenza del 14 aprile 2016, n. 78)

Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Bielli), SS.UU, sentenza n. 10226 del 26 aprile 2017

Prescrizione dell'azione disciplinare e procedimento penale: la pronuncia di estinzione del reato

In tema di procedimento disciplinare derivante da fatti costituenti reato per cui sia iniziata un'azione penale, il termine di prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale, a prescindere dalle formule terminative del procedimento penale stesso che non siano di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso (Nel caso di specie, la sentenza penale aveva dichiarato estinto il reato per prescrizione. In applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. Mascherin, rel. Deloggio, sentenza del 25 luglio 2016, n. 214).

Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. De Stefano) SS.UU, sentenza n. 11140 del 8 maggio 2017

La valutazione del CNF circa la rilevanza deontologica del fatto e la relativa sanzione disciplinare da applicare non è sindacabile in Cassazione

La determinazione della sanzione inflitta all'incolpato dal Consiglio Nazionale Forense non è censurabile in sede di giudizio di legittimità, con conseguente inammissibilità di ogni doglianza che tenda ad ottenere un sindacato sulle scelte discrezionali del Consiglio Nazionale Forense in ordine al tipo e all'entità della sanzione applicata.

Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 13456 del 29 maggio 2017

Il divieto di plurime iniziative giudiziali riguarda anche gli atti di precetto

Il divieto deontologico di aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni della parte assistita (art. 66 ncd, già art. 49 cdf) deve essere interpretato nel senso che l'espressione "iniziative giudiziali" si riferisce a tutti gli atti aventi carattere propedeutico al giudizio esecutivo, suscettibili di aggravare la posizione debitoria della controparte, e quindi anche gli atti di precetto, pur non costituenti atti di carattere processuale (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato il ricorso avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. f.f. Picchioni, rel. Sorbi, sentenza del 28 dicembre 2015, n. 217).

Corte di Cassazione (pres. Canzio, rel. Travaglio), SS.UU, sentenza n. 16690 del 6 luglio 2017

Il Consiglio dell'Ordine può impugnare al CNF l'archiviazione dell'esposto da parte del Consiglio Distrettuale di Disciplina

Avverso i provvedimenti del CDD e per ogni decisione, ivi compresa l'archiviazione, è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale Forense da parte del COA presso cui l'avvocato è iscritto, in quanto portatore dell'interesse collettivo dell'Ordine locale.

Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Cirillo), SS.UU, sentenza n. 16993 del 10 luglio 2017

L'illecito disciplinare a forma libera o "atipico": la Cassazione conferma la giurisprudenza del CNF

Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni, "per quanto possibile" (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata "descrizione" di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l'immunità, giacché è comunque possibile contestare l'illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui "la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza" (Nel caso di specie, in applicazione del principio di cui in massima, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione avverso Consiglio Nazionale Forense – pres. ff. Picchioni, rel. Del Paggio, sentenza del 30 dicembre 2016, n. 382)

Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Chindemi), SS.UU, ordinanza n. 17115 dell'11 luglio 2017

L'illecito deontologico può essere "consumato" o "tentato"

In ambito disciplinare non è necessaria la consumazione dell'illecito, essendo infatti sufficiente anche il tentativo, giacché la potenzialità della condotta è idonea e sufficiente a configurare l'illecito deontologicamente rilevante.

Corte di Cassazione (pres. Amoroso, rel. Manna), SS.UU, sentenza n. 17720 del 18 luglio 2017



Ricordo di un grande penalista: Giuseppe Frigo

Giuseppe Frigo, bresciano, avvocato penalista, docente di diritto processuale penale, Presidente dell'Unione Camere Penali Italiane dal 1998 al 2002, membro laico della Corte Costituzionale dal 2008 al 2016, nato il 30 marzo 1935, morto il 7 dicembre 2019.

La essenzialità inesorabile della biografia, apre e chiude, con opaca indifferenza, l'intera vita di quest'uomo; ma essa non dice che Giuseppe Frigo, al di là della algida avarizia dei dati anagrafici, è stato un grande avvocato e un raffinato giurista che ha segnato, con la sua esuberante presenza sul palcoscenico giuridico e giudiziario italiano, una stagione luminosa, feconda e irripetibile della nostra avvocatura penale.

Io sono un fortunato testimone del suo tempo e della sua opera; io ho avuto l'immensa fortuna di averlo conosciuto! L'ho conosciuto a fondo, Giuseppe Frigo, perché l'ho accompagnato lungo la parte centrale del suo percorso professionale, fin da quando ho avuto modo di collaborare con lui, non ancora quarantenne, nei primi anni '70 del novecento (precisazione per i ...poster!), nella difesa di alcuni imputati dinanzi al tribunale di Brescia: foro dove aveva il proprio studio legale, le sue radici, la sua storia.

Già allora il suo "nome" veniva pronunciato con ammirazione, il suo impegno difensivo veniva richiesto da una clientela sempre più vasta e qualificata, l'apprezzamento del suo evidente talento si diffondeva fra colleghi e magistrati, dilatandosi oltre i confini della sua città.

Fin dal primo incontro ho colto la superiorità della sua "classe": eccezionale competenza, intelligenza pronta, grande acume giuridico, vasta cultura umanistica ma, soprattutto, una tensione morale adamantina e un fortissimo orgoglio della "missione" di avvocato.

Ho subito capito di trovarmi dinanzi ad un fuoriclasse, un esempio da seguire (aveva otto anni più di me), un modello cui orientare la mia professionalità.

Quando interloquiva sulla scena del processo, lo faceva con grande impatto, con teatralità sapiente, con un arringare che catturava. Mai nessun difensore ho sentito parlare come lui! Il suo eloquio era unico, sia per il timbro profondo e caldo della sua voce, sia per la nitidezza del suo dire (parlava "ore rotundo", come soltanto lui ho sentito parlare!), sia per la capacità di sintetizzare con chiarezza estrema anche pensieri complessi.

Parlava come se scolpisse; le sue parole erano "... nette come i cristalli del monte...". Parlava con una precisione lessicale e con una consequenzialità tematica che mi hanno sempre incantato per l'assoluto rigore, per la mancanza di sbavature, per il ritmo battente. Le sue tesi erano sempre proposte con logica serrata; con una precisione matematica che ne enfatizzava l'autorevolezza e la perentorietà pur senza rinunciare al tono appassionato, al trascinarsi emotivo dell'ascoltatore. Non concedeva mai nulla al pressapochismo argomentativo, alla imprecisione, al cedimento nella concatenazione delle sue costruzioni narrative.

Ascoltare le sue arringhe era un'esperienza davvero esaltante, una lezione di memorabile oratoria forense: un'oratoria di altissimo livello per forma e contenuto, nulla a che vedere con quella pseudo oratoria "trombona" di troppi sedicenti "penalisti" indebitamente celebrati!

Giuseppe Frigo era persona estremamente solare, di indole gioviale; nell'ambito professionale si comportava con grande cortesia e assoluta correttezza verso tutti gli attori della scena giudiziaria, dai più umili ai più elevati: con i magistrati non aveva mai atteggiamenti di sdolcinata riverenza e manifestava, con forza, l'importanza della funzione che svolgeva richiedendo, per essa, prima che per se stesso, il rispetto dell'interlocutore.

Però, quando "perdeva le staffe", diventava una furia incontenibile, un uragano, un fiume in piena: ma passata la burrasca, era incapace di rancore e il suo volto, terribile quando era corrucciato nelle esplosioni d'ira, si apriva a un sorriso ampio, solare, rassicurante.

Quando, nel 1998, è stato eletto Presidente dell'Unione Camere Penali Italiane (senza dubbio alcuno, il più efficiente e prestigioso Presidente che l'UCPI abbia mai avuto), io ho gioito perché sentivo che avrebbe portato in questo organismo, quella ventata di forza ideale, di autorevolezza e di operosità che solo una personalità come la sua avrebbe potuto portare. E così è stato!

La Presidenza di Giuseppe Frigo si è dipanata contestualmente al mio ruolo di Presidente della Camera penale di Como e Lecco; per alcuni anni le nostre strade si sono unite ancora di più, così come ci siamo affiancati nel sostenere gli ideali e le tante iniziative messe in campo in quel periodo che può essere considerato una vera "epopea" della avvocatura penale italiana. Un periodo che ha segnato la stagione più fertile, quanto a slancio ideale, quanto a traguardi raggiunti, quanto ad acquisizione di forza e prestigio, di tutta la storia dell'UCPI, fino ad oggi.

Quelli della Presidenza Frigo sono stati, tra l'altro, gli anni irripetibili di quel profondo slancio visionario che ha portato alla elaborazione ed al varo della rivoluzionaria legge 397/2000 sulle indagini difensive, attraverso l'avvio e la miracolosa conclusione di un entusiasmante percorso fatto di convegni, conferenze, tavole rotonde, accesi dibattiti come mai si era registrato nella storia giudiziaria penale italiana, se non per la riforma del processo penale varata nel 1989.

Ma è stato anche il fervido periodo della "battaglia", infuocata e contrastata, per la attuazione del mandato d'arresto europeo e di alcuni altri istituti processuali varati in ambito UE. È stato il periodo in cui si è cercato di trovare il modo per dare all'avvocatura penale il volto di una compagine deonticamente attenta nella riscoperta della caratura etica della propria funzione sociale, mortificata da anni di umiliante trascuratezza.

Nei convegni sul ruolo del difensore penale, sulla delicatezza del proprio compito e sull'impegno che si richiedeva al difensore, si alzava sempre la voce tonante e perentoria di Giuseppe Frigo a fustigare il lassismo comportamentale di troppi difensori, la dilagante impreparazione tecnica e deontica denunciati quali deplorabili ma inevitabili fattori di scarsa considerazione, scarso apprezzamento e scarsa affidabilità della figura del difensore penale, da parte dei magistrati e della stessa collettività.

Gli anni della presidenza Frigo sono stati anni di grande fermento rivolto anche alla individuazione del contenuto del compito difensivo; gli anni in cui, da Firenze, Eraldo Stefani provocava l'avvocatura penale, propugnando la figura dell'avvocato "corretto", virtuoso modello da seguire contro la dilagante e purtroppo risalente immagine dell'avvocato "utile furbo", principale nemico della autentica difesa penale, della propria credibilità e dello stesso compito difensivo; da Venezia, Domenico Carponi Schittar, assonante, in questo, con Stefani, si impegnava nella sensibilizzazione al tema della "cross examination", la quale presupponeva un avvocato, non solo attento, scrupoloso e competente ma, prima di tutto, deonticamente sensibile e orientato verso un modello difensivo fondato sulla "lealtà" nell'impiego degli strumenti processuali. Da Siracusa, Ettore Randazzo (scomparso prematuramente nel 2017 e che succederà a Frigo nella presidenza dell'UCPI) polemizzava con entrambi, propugnando una sua diversa concezione dell'avvocato "corretto", ma pur sempre nell'alveo di un fortissimo richiamo al rispetto dei principi deontici fondamentali. Sono stati gli anni che hanno visto la incubazione, la gestazione e il parto del c.d. "giusto processo", con la elaborazione di quell'articolo 111 della Carta Costituzionale che segnerà uno spartiacque decisivo fra il prima e il dopo della difesa penale.

La dedizione di Giuseppe Frigo alla causa dell'avvocatura penale espressa dall'UCPI è sempre stata commovente: la sua agenda lo sottoponeva a ritmi frenetici, fisicamente estenuanti. Egli non si risparmiava e conduceva una vita fatta di organizzazione di congressi in ogni parte d'Italia, di partecipazione a miriadi di incontri, di convegni, di conferenze ove si presentava sempre preparato in ogni dettaglio, sempre autorevole, sempre a rappresentare e rivendicare, con grande passione, l'immagine di ciò che dovrebbe essere la figura dell'avvocato (non solo) penale.

È stato Giuseppe Frigo che ha portato l'UCPI a un livello mai raggiunto prima, quanto ad efficienza operativa e a forza di immagine, fornendo alla associazione i caratteri di una ineliminabile presenza nel panorama giudiziario italiano. Fu lui che ha saputo imprimere all'UCPI una così assidua, autorevole e apprezzata visibilità, per cui l'allora ministro di grazia e giustizia (denominazione del tempo), Oliviero Diliberto, durante un memorabile congresso svoltosi a Roma, ebbe a dichiarare: <<... l'Unione delle Camere Penali Italiane ha conquistato, sul campo, piena soggettività politica...>>: così sancendo e ufficializzando, in modo addirittura istituzionale, il diritto dell'UCPI di essere riconosciuta, d'ora in avanti, imprescindibile interlocutrice nelle scelte legislative riguardanti il settore penale.

Giuseppe Frigo è stato artefice e partecipe di una esaltante, forse irripetibile stagione della nostra compagine professionale: è stato il valoroso, ineguagliato condottiero di un esercito di avvocati ai quali la sua indiscussa personalità, la sua forza trascinatrice e il nitore della sua visione, hanno fornito gli strumenti necessari affinché ognuno di noi si potesse sentire orgoglioso partecipe di una aristocrazia professionale, depositaria di alta idealità ed espressione di una indispensabile, delicatissima funzione sociale.



Cuius commoda eius et incommoda

Le sentenze, di legittimità e di merito, in tema di assegno divorzile che si sono susseguite nel tempo dopo l'importante arresto giurisprudenziale di cui alla pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18287/18, mi induce a esternare una riflessione, pur nella consapevolezza che quest'ultima potrebbe far sorgere equivoci che vorrei dunque da subito fugare.

Quanto dirò vale infatti, indifferentemente, per l'ipotesi in cui l'accipiens sia il marito, oppure la moglie, anche se certo non ignoro che il secondo caso è quello più frequente nell'esperienza quotidiana.

In ogni modo, è notorio come, secondo l'orientamento ormai dominante, proprio l'assegno divorzile abbia natura perequativa-assistenziale.

Ciò a fronte di un'acclarata disparità economica tra i due e del fatto che il o la richiedente l'assegno non abbia a disposizione mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive e quando infine detta disparità sia eziologicamente ricollegabile ad una condivisa scelta di sacrificare da parte del coniuge ora più "debole", le proprie aspettative professionali, per dedicarsi invece alla famiglia, con incremento del patrimonio di questa e di quello dell'altro partner.

Di per sé non ho alcuna obiezione di principio da avanzare, ma noto una sorta di pudore ad esplicitare un corollario, a mio modo di vedere, non di poco conto.

In pratica, l'assegno divorzile diviene una sorta di risarcimento per mancato sviluppo della professionalità, derivato dall'opzione, da parte del coniuge che ne era provvisto e condivisa dall'altro, di votarsi alla vita familiare.

Dico "sorta", in quanto un risarcimento vero e proprio presupporrebbe un illecito che lo determini e, in questa scelta di vita, non v'è, come evidente, nulla appunto di illecito.

E' però vero che se il dedicarsi al contesto familiare impone spesso un limitare delle aspirazioni personali, in tema di professione, con ricadute negative individuali, anche di carattere economico tuttavia, almeno in alcuni casi, comporta anche vantaggi.

Si pensi, per esemplificare, ad una vita agiata, resa possibile dal coniuge "al lavoro" ed alla connessa opportunità di evitare quelle asperità, in tema, sempre per tracciare un esempio, di rapporti umani che un qualsiasi attività lavorativa, comunque configurata, reca fatalmente con sé.

Ebbene, mi chiedo, allora, perché, nei singoli contesti concreti, non debba essere considerato anche questo aspetto, ovviamente se dimostrato?

Vi sarebbe infatti applicazione di quel broccardo che abbiamo appreso sui banchi universitari "CUIUS COMMODA EIUS ET INCOMMODA", dove, col primo termine s'intendono le positività connesse alla vita coniugale, senza preoccupazioni lavorative ed invece, col secondo, l'attuale minor ingenza patrimoniale.

Il fondamento giuridico di simile ponderazione potrebbe rinvenirsi secondo me, nelle pieghe dell'elencazione di cui all'esordio del sesto comma dell'articolo 5 della Legge 898/70 e s.m.i.

Mi si potrebbe obiettare che quanto da me ipotizzato è, per così dire, "in re ipsa" e dunque senz'altro sotteso allo scrutinio di spettanza o meno dell'assegno cui il giudice è chiamato.

Auspicherei però che fosse affermato in modo esplicito, almeno in qualche pronuncia di merito di cui, almeno al momento, non ho invece contezza.

Verrebbe così fugata un'atmosfera quasi di compianto nei confronti del coniuge che si ritiene di tutelare e, per converso, di sottile, ma burbero rimprovero verso un presunto atteggiamento tetragono dell'altro.

Ammetto che forse si tratta una mia ingiustificata sensazione personale, ma confesso di non riuscire a scrollarmela di dosso e, assicuro, mi reca molto fastidio, perché finisce (involontariamente s'intende) per rendere soprattutto la donna una specie di nobile "panda gigante", da proteggere.

Al contrario e per fortuna, proprio la donna ha raggiunto un prestigio sociale ed una parità tali, da ren-

dere obsoleto qualsiasi atteggiamento paternalistico o di volontà di protezione patrimoniale nei suoi riguardi.

Sempre che, s'intende, la fattispecie concreta non l'imponga, per ragioni di giustizia e di solidarietà umana, nel qual caso occorre provvedere in tal senso, senza alcuna esitazione.

L'aspetto su cui mi sono soffermato (intendo il ponderare appunto i vantaggi derivati da una vita endo familiare) significherebbe – e lo è, si creda, nelle mie intenzioni, trattare in special modo il partner femminile come soggetto maturo e consapevole delle proprie pregresse scelte e che le accetta, ripudiando invece qualsiasi vittimismo o invocazione di altrui aiuto, ancorché offerto in perfetta buona fede per fini del tutto pregevoli.

ENRICO RIGAMONTI

Philosophical Football

Curiosa formazione di calcio con protagonisti filosofi, matematici e logici grazie all'Avv. Giovanni Colombo per la simpatica segnalazione che riportiamo

Philosophical Football

Nel divertente libriccino di John Dove (thoughts-London 1970) si legge di questa stravagante proposta di squadra di calcio:

- In porta: Peano;
- Difesa: Russell, Whitehead, Galimberti, Erasmo;
- Centrocampo: Socrates, Godel, Carnap;
- Attacco: Wittengenstein, Kalinowsky, Plebe;
- Riserve: Unamuni, Descartes, Popper.

E' da credere che, se di piede una tale formazione non presenta garanzie, tuttavia di testa appare fortissima.

Trad. a cura di Giovanni Colombo

Cerco / Offro

Studio legale in Lecco mette a disposizione di un avvocato e/o diverso professionista un locale ad uso ufficio, completamente arredato e dotato di aria condizionata, oltre a spazi e servizi comuni.

Per maggiori informazioni potete contattare l'avv. Arianna Imbasciati
Tel. 0341.362215 - Cell. 338.5966929



Studio Legale a Lecco, Corso Martiri, offre l'uso di stanze, cablate e munite di linea telefonica e fax, stampante/fotocopiatrice, con possibilità di usufruire di una sala riunione e spazi comuni.

Per maggiori informazioni contattare:
Avv. Agnese Massaro
Tel. 0341/288662



Studio legale a Lecco mette a disposizione di un avvocato e/o diverso professionista luminoso locale ad uso ufficio oltre a spazi condivisi e servizi comuni, zona Piazza Manzoni.

Per informazioni rivolgersi a
Studio Avv. Rosa - Tel 0341362016
www.studioavvocatorosa.info



Cercasi Professionista per condivisione
Studio di Avvocato zona Lecco centro
Studio Avv. Anghileri
Tel. 0341364090



Studio legale a Lecco, sito in zona centrale, adiacente alla stazione, mette a disposizione luminosa stanza arredata, oltre a spazi condivisi e servizi comuni (fax, stampante, rete internet, telefono). Per informazioni rivolgersi a

Avv. Michele Mazzoleni
Tel. 0341 1880700
Mail: michele.mazzoleni@mrlaw.it



In giro per mostre...

A cura di Renato Cogliati

FILIPPO DE PISIS

Museo del Novecento
Milano

dal 4 ottobre 2019
al 1° marzo 2020

Info:
www.museodelnovecento.org

Tel.: 02 884 440 61

ELLIOTT ERWITT

Mudec
Milano

dal 16 ottobre 2019
al 15 marzo 2020

info:
www.mudec.it

Tel.: 0254917

LA COLLEZIONE THANNHAUSER DA VAN GOGH A PICASSO

Palazzo Reale
Milano

dal 17 ottobre 2019
al 1° marzo 2020

info:
www.palazzorealemilano.it

Tel.: 02/88445181

DE NITTIS E LA RIVOLUZIONE DELLO SGUARDO

Palazzo dei Diamanti
Ferrara

dal 1 dicembre 2019
al 13 aprile 2020

info:
www.palazzodiamanti.it

Tel.: 0532 244949

LUCIO FONTANA

Galleria Comunale d'Arte
Contemporanea
Monfalcone

dal 8 dicembre 2019
al 2 marzo 2020

info:
www.comune.monfalcone.go.it

Tel.: 0481/494177-358

DOPO CARAVAGGIO

Museo di Palazzo Pretorio
Prato

dal 14 dicembre 2019
al 13 aprile 2020

info:
www.palazzopretorio.prato.it

Tel.: 0574.24112

DONNE NELL'ARTE

Palazzo Martinengo Cesaresco
Brescia

dal 18 gennaio 2020
7 giugno 2020

info:
www.amicimartinengo.it

Tel.: 320/0130694

ULISSE L'ARTE E IL MITO

Musei San Domenico
Forlì

dal 15 febbraio 2020
al 21 giugno 2020

info:
www.mostraulisse.it

Tel.: 199.15.11.34

DISNEY L'ARTE DI RACCONTARE STORIE

Mudec
Milano

dal 19 marzo 2020
al 13 settembre 2020

info:
www.mudec.it

Tel.: 0254917



COMO LAKE



**ALLA SCOPERTA
DI UN TERRITORIO
CON UN PAESAGGIO
UNICO**

DA COMO
VERSO L'ALTO LAGO,
SCENDENDO A LECCO
FINO ALL'ADDA

IDEA REGALO PERSONALIZZABILE

CON DEDICHE, FOTO E LOGHI
DA VOI FORNITI



◀ 30 x 23,5 cm

20 x 15,5 cm
▼



VOLUME FOTOGRAFICO DI **304 PAGINE IN ITALIANO E INGLESE**
DISPONIBILE IN **DUE FORMATI**: 30 x 23,5 cm - 20 x 15,5 cm

↓ **INFO e PREZZI**

